

FAMIGLIA e MINORI

RIVISTA SEMESTRALE MONOGRAFICA DI PSICOLOGIA E DIRITTO



ADOZIONE:

Dalla valutazione in astratto
dell'idoneità genitoriale all'inserimento
nel difficile reale quotidiano

ARTICOLI DI

Azzacconi, Spedicato, Saponaro, Vaccaro, Sabatello e Fusacchia,
Vancheri, Libri, Cittadini-De Gori-Giacomini, Melandri e Ferranti

ORGANO UFFICIALE DELL'ASSOCIAZIONE «FAMIGLIA E MINORI»

LE ORIGINI STORICO-GIURIDICHE DELL'ADOZIONE

Un'analisi delle tappe fondamentali dell'istituto dell'adozione fa emergere quali siano stati i vari significati assunti nel corso della storia da tale istituto: dalla garanzia della continuità del culto ancestrale, della gens (nel diritto romano) alla garanzia della continuità successoria, patrimoniale e della perpetuazione del nome e del casato (nel diritto intermedio), fino ad arrivare alla tutela degli interessi del minore che inizia ad affermarsi con il nuovo secolo ma che si auspica continui ad evolversi, sempre più positivamente, affinché possa garantire al minore tutti quei fondamentali diritti, troppe volte invocati, di cui necessita.

The author analyses the historical-juridical origins of adoption and underlines its various meanings and purposes: from the continuity of ancestral cults (the «gens» of the Roman Law), to the hereditary aspects (patrimony, name and family in the «intermediate» Law) up to the modern and ever developing guarantee of the interests of the minor.

* Psicopedagoga.

L'adozione, come scelta di avere un figlio senza averlo procreato, è un costume così radicato nella storia dell'umanità che se ne ritrova traccia perfino nella mitologia e nella leggenda. L'adozione, infatti, era comune anche presso popoli come gli Ebrei, i Greci e, addirittura, i Babilonesi dove tale istituto era disciplinato nella legislazione di Hammurabi (circa 2000 a.C.).

Tra i popoli antichi, però, tale istituto aveva valenza socio-giuridica poiché doveva garantire il passaggio da un gruppo gentilizio ad un altro e, quindi, la continuità del culto ancestrale, della gens, del nome e del patrimonio.

Com'è noto, però, solo con il diritto romano l'adozione trovò la sua più ampia e duratura sistemazione. Certamente, ciò era dovuto al fatto di garantire la solidità, la stabilità, nonché la sopravvivenza della famiglia romana che possedeva una struttura particolare: era infatti un

gruppo di persone unite tra loro dall'autorità del capo della comunità, ossia dal *pater*, al quale tutti gli altri membri della famiglia erano assoggettati. Era, infatti, al *pater familias* che spettava il compito di difendere il suo gruppo e di avere rapporti con le altre famiglie e, più in generale, con il mondo esterno.

Nel diritto romano era previsto l'istituto dell'*adrogatio* (arrogazione), addirittura di origine anteriore alle XII Tavole, tramite il quale una persona *sui iuris* (non sottoposta a patria potestà) entrava con tutta la sua famiglia, compresi i beni, in quella dell'adottante: in questo modo la famiglia originaria si estingueva a beneficio di un'altra. L'atto aveva carattere politico-religioso poiché veniva celebrato pubblicamente e di fronte ai comizi curiati presieduti dal pontefice massimo. Se ne deduce quindi che, all'epoca, essendo l'ingresso ai comizi curiati precluso alle donne, queste non potevano essere arrogate.

Tra i presupposti previsti dall'istituto dell'adozione è il caso di evidenziare che l'adottante doveva avere, salvo casi eccezionali, almeno sessant'anni e doveva, inoltre, essere ricco almeno quanto l'adottato e non avere figli propri.

Il diritto romano prevedeva, però, un altro istituto di origine più recente (posteriore alle XII Tavole): l'*adoptio* (adozione in senso stretto), dove era solo il figlio di famiglia, già sottoposto cioè alla patria potestà, a passare nella nuova famiglia. L'*adoptio* però era costituita da una duplice fase: la prima, detta *emancipatio* (emancipazione), consisteva in una vendita fittizia per mezzo della quale il figlio o il nipote veniva venduto dal *pater familias* all'adottante del quale assumeva il nome, pur conservando spesso anche il proprio, e ne cadeva sotto la sua patria potestà; l'emancipazione era l'unico modo per far uscire l'adottato dalla famiglia di origine. Nella successiva fase, rappresentata dalla *in iure cessio*, si assisteva ad un finto processo, dinanzi ad un magistrato, fra adottante e *pater familias* dell'interessato, al termine del quale l'adottato acquisiva lo *status* di figlio o nipote per sempre.

In questa epoca, si noti, l'adozione era negata a chi aveva già un figlio se non fosse stato in grado di mantenerne decorosamente anche un altro: una negazione che induce a pensare che, pur essendo l'adozione considerata una sorta di filiazione artificiale, già nell'epoca classica traspariva un'attenzione, anche se ancora debole, per l'interesse del minore.

Si assiste quindi ad una continua ed incessante evoluzione dell'istituto dell'adozione che portò, nell'epoca post-classica, ad affermare apertamente che *adoptio naturam imitatur* e cioè che l'adozione si fa a somiglianza della filiazione. Nel diritto giustiniano, pertanto, l'istituto

veniva precluso a coloro che non possedevano certi requisiti necessari alla procreazione: l'adottante, per esempio, similmente al padre naturale, doveva avere almeno diciotto anni in più dell'adottato, il quale, da parte sua, doveva dimostrare di accettare l'inserimento nella nuova famiglia.

L'atto, finalmente, perdeva tutte le antiche formalità e si svolgeva di fronte al giudice che si limitava a registrare le volontà delle parti interessate, comprese quelle dell'adottato.

Da quanto emerso, si può ben osservare che il bisogno avvertito e soddisfatto con gli istituti dell'*adoptio* e dell'*adrogatio*, oltre a quello di porre rimedio alla mancanza di figli naturali, fosse principalmente patrimoniale, sacrale o politico: rispondeva, infatti, all'esigenza di garantire l'erede al *pater familias*. Per una società come quella romana, che valorizzava le sue origini e tradizioni guerriere, era normale che si trascurassero i bisogni dell'adottato privo di una famiglia o di affetti, ed era quindi normale che l'impianto giuridico rispecchiasse le esigenze dell'organizzazione politica e, quindi, familiare.

Nell'alto medioevo, per l'influenza sempre crescente dell'etica cristiana, l'adozione era accolta come il mezzo più idoneo a soddisfare quel sentimento cristiano di paternità e di protezione per chi non avesse avuto figli del proprio sangue. Appare chiaro, quindi, come si continuasse a soddisfare ancora il bisogno dell'adulto, soprattutto dell'adottante; va tuttavia considerato che la tutela giuridica fino ad allora orientata verso l'interesse del gruppo familiare si spostò verso l'interesse individuale: il bisogno di manifestare l'affetto paterno e la perpetuazione della persona attraverso il nome e il patrimonio costituirono la principale *ratio* del ricorso all'adozione oltre che la motivazione della sua più ampia diffusione. L'atto si compiva più semplicemente attraverso la redazione per iscritto (*adoptio per chartulam*) rendendosi simile ad una forma di donazione. Il criterio, invece, della *imitatio naturae*, pienamente adeguato ai valori etici, mantenne la sua validità, conservando per l'adottato, anche qualora questi rimanesse sotto la potestà del padre naturale, i diritti successori dell'adottante.

I Longobardi e, successivamente, i Franchi portarono in Italia un tipo di adozione tipica del diritto germanico, propria cioè di una società militare; ma, una volta giunti a contatto con le consuetudini praticate dai Romani, recepirono l'*adoptio per chartulam*, in particolare in una delle forme che questa contemplava, e cioè l'*adoptio in hereditatem*, anche per effetto delle sollecitazioni della Chiesa, tutt'altro che indifferente ad eventuali lasciti testamentari.

In questo periodo, è interessante notare che l'istituto dell'adozione si sviluppò in una forma particolare nel Meridione. Si tratta dell'adozione del genero da parte dei suoceri, i quali si impegnavano a mantenerlo quale *bonus filius*. Tale forma di adozione si ispirava, oltre alle esigenze economiche e sociali, soprattutto alle esigenze produttive: l'unione sotto uno stesso gruppo familiare consentiva, infatti, una riduzione delle spese oltre che il vantaggio della reciproca collaborazione visto che il genero acquisito, oltre ad assumersi l'onere di ogni necessaria prestazione lavorativa, doveva impegnarsi a mantenere in vecchiaia i suoceri.

Con l'epoca rinascimentale si assiste ad una decadenza dell'istituto dell'adozione dovuta, probabilmente, alla liberalizzazione successoria tramite il testamento e, nel caso del Meridione, al fatto che contadini, artigiani e commercianti, per soddisfare le esigenze produttive, ricorsero alla collaborazione delle associazioni volontarie che non comportavano certo vincoli irrevocabili.

Il Codice Napoleone rivitalizzò l'istituto dell'adozione che, in Francia, seppur formalmente, sopravvisse agli eventi rivoluzionari: in base al principio della *imitatio naturae*, si riconobbe la possibilità di dare un figlio a chi ne era privo, il che è importante osservare in quanto proprio da tale Codice discesero le norme civilistiche adottate dagli Stati italiani preunitari e, nei punti più significativi, la stessa disciplina del codice civile del 1865.

Nell'Italia appena unificata il progetto di codice civile del guardasigilli Pisanelli bandiva l'istituto dell'adozione perché alterava la natura degli individui e perché, creando una famiglia fittizia accanto a quella legittima, accumulava rancori, odi e gelosie. Tuttavia, nell'esaminare il progetto, il Senato ripristinò tale istituto che fu esaltato per il suo alto valore umano e sociale dal giurista Vignali e, nella discussione alla Camera, definito morale e benefico dall'onorevole Mancini.

Anche se precedute da questi nobili proclami, l'istituto dell'adozione, nelle sue codificazioni, si caratterizzò per il suo significato contrattuale chiaramente espresso nella sua natura consensuale. Il termine «contratto» si rende adeguato, in questo caso, per segnalare come l'istituto avesse meramente carattere patrimoniale: con ciò si garantiva la trasmissione del nome e del patrimonio. Si stabilì, infatti, l'età minima dell'adottato a diciotto anni e si precluse l'adozione all'interdetto giudiziale o a chi non avesse capacità di intendere e di volere: l'adottato doveva avere, quindi, capacità di diritto comune. Non bastasse questo, il legislatore si preoccupò di non attribuire all'istituto i caratteri propri di

una struttura familiare per non ledere, appunto, gli interessi economici della famiglia legittima: l'adottante doveva avere almeno cinquant'anni e l'adottato diciotto; l'adottato permaneva nella sua famiglia di origine acquistando solo un diritto successorio nei confronti dell'adottante; non si poteva adottare se si avevano già discendenti legittimi.

Ci si accorse delle esigenze dei minori solo con il nuovo secolo, quando le drammatiche circostanze storiche «costrinsero» il legislatore ad affrontare il problema dell'infanzia abbandonata. Fu, infatti, subito dopo il conflitto del 1915-1918 che i numerosi orfani di guerra e l'assenza di una normativa adeguata al problema attrassero l'attenzione dell'opinione pubblica e dei parlamentari, così che si ricorse ad un Re regio decreto-legge (n. 1357 del 31 luglio 1919, successivamente convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1925, n. 2137) per stabilire le «norme per l'adozione degli orfani di guerra e dei nati fuori di matrimonio nel periodo di guerra». Così, il suddetto decreto, agendo in deroga al codice civile del 1865, permise l'adozione dei minori degli anni diciotto, con ciò apportando la prima e più importante innovazione all'istituto dell'adozione e contribuendo alla mitigazione dell'atteggiamento sfavorevole con il quale era visto ancora agli inizi del secolo.

Sulle basi di queste premesse, anche in sede di riforma del codice civile si affermò la volontà di ampliare la sfera d'applicazione dell'istituto ed alleggerire i requisiti richiesti agli adottanti. Su queste linee si mosse, appunto, la Commissione reale per la riforma del codice civile (1931) anche se solo poche delle proposte avanzate vennero accolte e introdotte nel codice civile del 1942. Si possono menzionare per la loro importanza: la soppressione del limite di età dell'adottando e l'ammissibilità dell'adozione anche ove una delle due parti fosse inferma di mente o interdetta. Inoltre gli effetti dell'adozione decorrevano non più dal consenso delle parti, bensì dall'emanazione del decreto da parte dell'autorità giudiziaria. L'adottato acquisiva il cognome dell'adottante aggiungendolo al proprio, se si trattava di figlio riconosciuto, oppure solo quello dell'adottante; cadeva, se minore, sotto la patria potestà dell'adottante che, tranne nei casi in cui l'adottato avesse beni propri, era identica a quella del genitore legittimo; acquisiva il diritto di successione nei confronti dell'adottante.

Tuttavia, si scorge ancora una volontà di mantenere all'istituto il suo carattere tradizionale, cioè consensuale, procurando all'adottato il beneficio patrimoniale di essere erede legittimo dell'adottante: la Corte, infatti, doveva pronunciare il decreto non prima di aver richiesto il consenso delle parti; ma soprattutto è da rilevare il fatto che l'adozione

poteva dichiararsi nulla se l'adottante avesse avuto discendenti legittimi o legittimati anche se questi fossero indegni a succedere.

La volontà di mantenere, nel codice civile, i tratti più significativi della normativa precedente, indusse il legislatore a prevedere un'altra forma di istituto che provvedesse alla cura e all'assistenza dell'infanzia abbandonata: l'affiliazione. Tale istituto, però, non era stato previsto né dalla Commissione reale, né dalla Commissione ministeriale, ma l'opportunità della sua introduzione fu segnalata dalla Commissione parlamentare del Senato costituita nel 1937 per esprimere il proprio parere sul suddetto progetto di codice civile. Si rende utile, al riguardo, riportare alcuni passi che testimoniano lo spirito del legislatore che proponeva l'introduzione del Titolo X-*bis* (Dei minori affidati alla pubblica o alla privata assistenza) nel nuovo codice civile: «La nuova istituzione (...) soddisfa un doppio bisogno giuridico individuale, il bisogno, anzi il diritto, degli illegittimi perché lo Stato intervenga a cancellare la inferiorità familiare e sociale che loro infligge la colpa dei genitori, ed il bisogno spirituale, morale e talora economico, specie nel campo agricolo, delle famiglie sterili o fornite di poca prole, di avere il focolare allietato dal sorriso del fanciullo o di reclutare nuove forze di aiuto e di completamento della comunità economica familiare» (1).

L'affiliazione riguardava il minore degli anni diciotto, figlio di ignoti o figlio naturale riconosciuto dalla sola madre che non poteva continuare ad allevarlo. L'affiliante era investito dei compiti inerenti la patria potestà (obbligo di mantenere, educare ed istruire) su di un minore che solo dopo tre anni di affidamento poteva diventare affiliato ma non oltre il compimento del diciottesimo anno. Tale rapporto non dava luogo ad uno stato di famiglia e quindi non sussisteva il diritto alla successione né quello del nome.

Si ha l'impressione che l'istituto dell'affiliazione nacque su di un equivoco di fondo in quanto rispondeva assai poco alle finalità per cui era sorto e, infatti, più che tutelare l'infanzia abbandonata, servì ad introdurre i figli adulterini nella casa del genitore naturale. Si crearono inoltre situazioni in cui bambini allevati e cresciuti per tanti anni in una famiglia ne venissero tolti perché reclamati a seguito di riconosci-

(1) *Atti della Commissione parlamentare chiamata a dare il proprio parere sul progetto del libro primo del codice civile*, Roma, Senato, 1937, p. 824.

menti tardivi o ripensamenti dei genitori naturali. Un rapporto doloroso perché incerto, quindi, che creava sì rapporti di affetti ben strutturati ma che potevano essere interrotti da un momento all'altro.

L'intervento assistenziale che si attuava con l'affiliazione poneva, perciò, il minore in una situazione precaria ed incerta poiché, spesso, a lui era sottratta quella completezza di diritti ed affetti familiari che ogni bambino deve avere. All'affiliato, infatti, privato della famiglia naturale non ne veniva offerta mai una nuova.

Si può ben affermare allora che, a parte le situazioni sopracitate, tra l'istituto dell'adozione ordinaria e quello dell'affiliazione sussisteva soprattutto una distinzione di natura giuridica in quanto nel primo prevaleva la finalità privatistica e, nel secondo, quella assistenziale.

Oltre a questi due istituti, infine, il codice civile prevedeva anche la legittimazione che permetteva il riconoscimento dei figli naturali nati fuori il matrimonio.

Le innovazioni apportate dal legislatore del 1942 rifletterono, dunque, una mentalità ed uno spirito nuovo che già dagli anni Trenta fecero mutare l'atteggiamento nei confronti dell'istituto dell'adozione e che, oltre alle modifiche già riferite, intesero liberare tale istituto da ogni profilo contrattualistico, in virtù dell'abolizione del limite di età, con la duplice conseguenza, in primo luogo, di attribuire all'adottante la patria potestà sull'adottato privandone il genitore naturale e, secondariamente, di porre in capo all'adottante l'obbligo di svolgere le funzioni di mantenimento, educazione ed istruzione nei confronti del minore, sulla base di un'indispensabile convivenza.

Se da una parte, infatti, con il codice del 1942, adottando un minore degli anni diciotto, la patria potestà veniva attribuita all'adottante, dall'altra quest'ultimo era obbligato ad assolvere una serie di doveri che la patria potestà stessa implicava: l'educazione nel suo senso più ampio, non veniva più realizzata (come nel codice abrogato) con il fornire i soli mezzi di sussistenza per conseguirla (poiché alla vera e propria educazione adempieva la famiglia di sangue che manteneva la patria potestà), bensì nell'ardua e complessa funzione spirituale e materiale per la formazione psicofisica della personalità del figlio.

Si venne a costituire, così, un rapporto tra adottato e adottante di tipo familiare basato sull'assistenza, sull'educazione e quindi sulla piena formazione, anche se nella realtà non mancarono casi di ricorso all'adozione per lo scopo precipuo di assicurarsi la continuità del casato e dei beni patrimoniali.

Il problema dell'adozione, però, si fece sentire con tutta la sua forza nel secondo dopoguerra (2): gli istituti assistenziali, pubblici e privati, erano affollati di bambini orfani di guerra, di trovatelli, figli di madri nubili; con provvedimenti giudiziari molti bambini venivano allontanati dalle famiglie nelle quali sussistevano situazioni dove, per effetto della povertà, erano carenti le condizioni igieniche ed alimentari. I bambini erano abbandonati perché malati, oppure indesiderati perché «figli della colpa», in una società che considerava la famiglia secondo i canoni tradizionali e che, quindi, non poteva certo accettare la ragazza-madre. La povertà, infatti, inevitabile e drammatica conseguenza della guerra, aveva indotto alcune donne alla prostituzione; a quell'epoca, inoltre, non vi era alcuna forma di contraccezione e l'aborto era praticato solo clandestinamente.

Non va neanche trascurato il fenomeno dell'emigrazione: molti padri di famiglia, i quali cercarono fortuna in altri paesi che potevano garantir loro un lavoro, furono costretti a staccarsi dalla moglie e dai figli che non sempre, purtroppo, riuscivano ad affrontare, da soli, i problemi economici; molti Paesi, infatti, come la Svizzera, accoglievano solo il lavoratore e non la sua famiglia.

Furono queste le ragioni principali che contribuirono ad affollare di bambini gli enti di assistenza, i quali, da parte loro, avevano, e lo avrebbero mantenuto fino al 1967, il più completo potere discrezionale: o tenere ricoverati i bambini abbandonati oppure affidarli a famiglie e persone nel modo e nella forma giuridica che loro stessi ritenevano più opportuni.

Dal punto di vista sociale, già si è accennato a quei canoni tradizionalisti sui quali si basava la concezione della famiglia: come non era accettabile la situazione della ragazza-madre, altrettanto non si ammetteva che una coppia di sposi non avesse figli. Di conseguenza, la sterilità era vissuta dalla coppia come una vergogna da nascondere. Nella pratica, ciò portò le coppie, naturalmente quelle che potevano permetterselo, a nascondersi o ritirarsi in un'altra residenza per poi fare ritorno con un neonato al seguito che doveva apparire loro figlio naturale.

Un'altra pratica per ovviare al problema della sterilità era quella del falso riconoscimento: il figlio di una donna (consenziente) veniva riconosciuto come figlio naturale, se non addirittura commissionato.

(2) AZZACCONI M., *Diventare genitori adottivi*, «Famiglia e Minori», IV, 7, 1992, p. 16.

All'inizio degli anni Sessanta, finalmente, gli studi sulle problematiche dell'età evolutiva assunsero una valenza scientifica: si diffusero gli studi svolti da Bowlby sulle carenze materne e da Spitz sull'ospedalizzazione che sensibilizzarono non solo quanti operavano nel settore, ma anche l'opinione pubblica tutta. Emerse, così, la convinzione che i bambini abbandonati necessitavano non solo di un'assistenza meramente materiale ma anche e soprattutto di relazioni affettive che potevano essere garantite da una famiglia sostitutiva che solo una nuova forma di adozione poteva offrire.

Non solo, però, il problema dell'aumento dei minori istituzionalizzati, ma anche l'aumento delle domande di adozione rendevano necessaria una nuova regolamentazione.

Era inevitabile che politici e parlamentari si mobilitassero fino a discutere un provvedimento destinato, in breve tempo, a segnare una nuova importante stagione dei diritti dell'infanzia.

Nel dibattito parlamentare, tuttavia, non mancarono vivaci critiche all'impostazione che si voleva dare all'istituto dell'adozione, da parte di chi riteneva insuperabile il legame di sangue. Tra questi ultimi si noti che un fervido oppositore fu proprio lo stesso relatore (che ben presto si dimise da tale incarico per poter meglio esprimere le sue perplessità), deputato Lucifredi, sostenitore dell'opinione che non poteva superarsi «il limite invalicabile dello scioglimento del vincolo di sangue in quanto [riteneva] insopprimibile il legame che intercorre tra il figlio ed il genitore e pensa[va] che nel trascorrere degli anni i genitori [potevano] ravvedersi e cercare, secondo il diritto che è loro riconosciuto dalla natura e dalla morale, di riavvicinarsi al figlio» (3). Nella stessa occasione, tuttavia, il Ministro di grazia e giustizia Reale dichiarava la scelta del Governo di dare preminenza alla tutela del minore «per cui anche il vincolo di sangue doveva cedere di fronte all'esigenza di dare una famiglia ai bambini abbandonati».

Nonostante le vivaci discussioni parlamentari, che si protrassero per oltre due anni, la legge 5 giugno 1967, n. 431, che introdusse nell'ordinamento giuridico l'adozione speciale, fu approvata all'unanimità. Una legge da molti considerata una vera e propria «rivoluzione copernicana» proprio perché riconosceva il minore come soggetto di diritti e

(3) *Bollettino delle Commissioni parlamentari* (Giustizia), Camera dei deputati, 1° dicembre 1965, pp. 12 e segg.

quindi portatore dei bisogni fondamentali delle persone che l'ordinamento giuridico deve rispettare e tutelare.

A differenza dell'adozione tradizionale, che aveva lo scopo di assicurare la discendenza all'adottante, l'adozione speciale, per la prima volta, assumeva l'atteggiamento assistenziale e di interesse pubblico.

Secondo le prescrizioni normative della suddetta legge, l'adottato non doveva superare gli otto anni e doveva essere dichiarato in stato di adottabilità, su pronuncia del Tribunale per i Minorenni una volta accertato lo stato di abbandono, che veniva peraltro a cessare conseguentemente all'adozione sopravvenuta o al compimento dell'ottavo anno del minore.

Dato che lo stato di abbandono sussisteva anche quando i bambini erano ricoverati presso gli enti di assistenza, a questi era dato l'obbligo di trasmettere al giudice tutelare, ogni tre mesi, l'elenco degli assistiti.

È da rilevare, come segno del mutato atteggiamento verso il minore, che la procedura di adottabilità poteva attuarsi anche nei confronti di minori con genitori o parenti conosciuti ed esistenti ai quali, tuttavia, era data la possibilità di opporsi al provvedimento. La sentenza, che accoglieva o respingeva la suddetta opposizione, poteva a sua volta essere impugnata dinanzi alla Sezione speciale per i minorenni della Corte d'Appello.

Una volta dichiarati in stato di adottabilità, i minori potevano essere affidati a persone unite in matrimonio da almeno cinque anni (non più, quindi, a singole persone) e conviventi e che dovevano garantire al minore un'istruzione, un'educazione ed un sano ambiente familiare. L'età dei coniugi doveva essere superiore a quella dell'adottato almeno di venti anni e di non più di quarantacinque.

La durata dell'affidamento preadottivo – anch'esso istituito, nell'interesse del minore, per controllare l'inserimento e l'adattamento del bambino nel nuovo nucleo – variava a seconda se nella famiglia adottante non vi fossero o vi fossero figli legittimi ed era, rispettivamente, di uno o di tre anni.

Una volta, quindi, pronunciato il decreto di adozione, si recideva ogni rapporto con la famiglia di origine e l'adottato acquisiva tutti i diritti e doveri del figlio legittimo nei confronti degli adottanti, dei quali assumeva e trasmetteva il cognome. Tuttavia, l'adottato non aveva nessun rapporto di parentela con i collaterali degli adottanti (sembra strano, ma egli non aveva, per legge, né nonni, né zii e né cugini).

Si noti come, a differenza della normativa precedente, la legge n. 431/1967 operava per la prima volta prescindendo dalla volontà dei ge-

nitori legittimi o naturali (quando esistevano) del minore, anzi, talvolta l'adozione veniva pronunciata anche quando questi ricorrevano in opposizione: si lasciava quindi in secondo piano la posizione degli adulti, volgendo, invece, l'attenzione principalmente sul bambino che viveva in un particolare stato di bisogno.

Sebbene, però, gli intenti del legislatore fossero dettati da un nobile spirito, la concretizzazione di tali intenti non ebbe un grande successo. Uno degli scopi che la legge si prefiggeva, ad esempio, era quello di risolvere il problema dei ricoveri precoci. Secondo Anna Maria Dell'Antonio, infatti, non erano rari i casi in cui alcuni enti, come le province, spendevano in rette di ricovero somme di gran lunga maggiori degli eventuali sussidi che si potevano elargire alle famiglie in difficoltà economiche.

Se per un verso la normativa opportunamente prevedeva la possibilità di dare ai genitori naturali prescrizioni per una migliore assistenza al figlio, dall'altro non teneva però conto che il ricovero dei bambini era spesso dovuto a particolari condizioni sociali ed economiche per le quali il genitore non era in grado di intervenire. Sempre Dell'Antonio riferisce che, oltre alla forte resistenza degli istituti a fornire gli elenchi degli assistiti (in particolare quelli che non avevano più rapporti con i genitori o i parenti), il controllo da parte della magistratura su questi stessi enti era molto debole. La legge, infatti, che nella sua vaghezza obbligava gli istituti alla trasmissione degli elenchi degli assistiti, non fissava, però, alcuna sanzione per l'omissione di tale obbligo (4).

L'impressione, quindi, è che la società di quegli anni avesse partorito una legge troppo evoluta per la mentalità che, invece, era purtroppo ancorata a vecchie concezioni. La legge prevedeva un controllo sulla potestà parentale giungendo, se lo si riteneva opportuno, ad allontanare il bambino dalla sua famiglia; ma la stessa società non era ancora pronta ad accettare alcun tipo di controllo, né, tanto meno, di intervento da parte dello Stato.

Le prescrizioni della legge sull'adozione speciale vennero purtroppo eluse anche da alcuni magistrati: ne serva d'esempio la sentenza del 18 maggio 1972 (cinque anni dopo l'approvazione della legge) emessa dal Tribunale Ordinario di Firenze, nella quale si leggono frasi di questo

(4) DELL'ANTONIO A.M., *Le problematiche psicologiche dell'adozione nazionale ed internazionale*, Milano, Giuffrè, 1986, pp. 10-12.

tipo: «Si può certamente, si deve anzi, avere comprensione per chi, privato dalla natura maligna dalle gioie delle progenie, cerca nel rapporto artificiale dell'adozione il *solacium filiorum amissorum*, ma per soddisfare questa esigenza non si deve fare strame del vincolo del sangue e dei diritti che su tale vincolo, nelle società civili, sono fondati e che nella specie consistono nel diritto del minore di avere una madre vera e non posticcia».

La sensazione è che le inadempienze nella completa applicazione della legge e la carenza dei servizi sociali fossero dovuti proprio alle sollecitazioni di una società che, in fondo, non accettava i contenuti della legge stessa. E che dire del mancato riconoscimento di situazioni di abbandono nei casi in cui esisteva un ombroso e poco significativo rapporto con i genitori che lasciavano il figlio in istituto fino all'età lavorativa? Anche se si può intuire la probabile *ratio* del tenere alto il numero degli assistiti per il profitto economico che ne derivava, non può certo essere condivisibile un simile atteggiamento!

Al riguardo, negli anni Settanta, Alfredo Carlo Moro, allora Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma, dichiarò apertamente che l'adozione speciale non era riuscita a svuotare gli istituti assistenziali dai minori ricoverati. Il problema vero da affrontare, secondo Moro (e che tuttora appare irrisolto), era quello dei minori in stato di semiabbandono: la grande illusione di combattere il fenomeno dell'abbandono con lo strumento dell'adozione si fondava sull'errore di prospettiva della politica assistenziale che, secondo Moro, favoriva l'istituzionalizzazione del minore anziché il sostegno alla famiglia di origine (5).

Nonostante i movimenti sorti contro l'istituzionalizzazione, nonostante la conoscenza degli effetti devastanti e irreparabili che l'istituto causava sulle piccole personalità in crescita, prevaleva ancora il primato della tutela del diritto di sangue: magistrati, operatori sociali, psicologi dovevano fare i conti con questa realtà!

È il caso, a questo punto, di riportare alcune osservazioni espresse da Luigi Fadiga – esimio magistrato, attuale Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma – il quale afferma che, per quanto riguardava la realtà assistenziale, l'adozione speciale nasceva con 24.000 bambini in istituto, di cui 21.000 non riconosciuti e quindi subito adottabili. È stato questo il motivo per il quale si nutrivano forti aspettative rispetto alla po-

(5) MORO A.C., *L'adozione speciale*, Milano, Giuffrè, 1976, pp. 106-111.

tenzialità della legge che furono, però, ben presto disattese, già solo per le lungaggini procedurali per la dichiarazione dello stato di adottabilità. Secondo Fadiga, inoltre, vi era una disinformazione diffusa e gli aspiranti genitori adottivi richiedevano bambini secondo determinati stereotipi; mancava, cioè, una cultura della famiglia aperta e accogliente (6).

In conclusione si può a ragione affermare che una legge così rivoluzionaria, come la n. 431 del 1967, proprio per aver spostato l'attenzione dagli interessi dell'adulto ai diritti e bisogni del bambino, non abbia, però, riscosso consensi da parte di una società impreparata e troppo ancorata a vecchie concezioni lasciando molti, troppi, bambini a vegetare negli istituti. È giusto dire allora che questa legge fu una «rivoluzione copernicana monca» che la legge n. 184 del 1983 (sull'affidamento e l'adozione) tentò di completare.

* * *

Negli anni Settanta si andava sempre più affermando una nuova prospettiva assistenziale in virtù dell'evoluzione del sistema sociale e quindi familiare. La legge sull'interruzione di gravidanza, che portò alla diminuzione delle nascite indesiderate, e quella sul divorzio, che contribuì a creare nuovi sistemi familiari, ebbero, tra i loro effetti, una nuova tipologia dei bambini abbandonati che, di conseguenza, essendo più grandi o, perlomeno, con dei problemi di disagio familiare alle spalle, non erano più tanto «appetibili» per una eventuale adozione. Erano tutti bambini con storie diverse e con diversi problemi abbandonici, bisognosi di un intervento tempestivo che non poteva, tuttavia, non tener conto di queste loro storie individuali. Secondo il parere di Anna Maria Dell'Antonio, infatti, si rendeva sempre più evidente la necessità di considerare le singole situazioni per poter, certo, individuare una generica capacità educativa dell'adulto, ma solo se «fosse confrontata con le effettive esigenze del singolo bambino, con le sue caratteristiche, le sue difficoltà specifiche e la sua storia» (7).

Secondo la testimonianza di Luigi Fadiga, stava cambiando anche il modo di concepire la domanda di adozione, oramai considerata dagli adulti un diritto ad avere «qualcosa», e ad averlo a tutti i costi: un ap-

(6) FADIGA L., «Come nasce la legge», in AA.VV., *Protagonista il minore*, a cura di D'Angelo, De Giorgi, Repetto, Roma, (Dossier) Adn Kronos Libri, 1984, pp. 47-48.

(7) DELL'ANTONIO A.M., *op. cit.*, p. 26.

proccio che portò ben presto al triste fenomeno del mercato di bambini, già da tempo sviluppato negli altri paesi industrializzati (8).

Emerge chiaramente che, in virtù della sopravvenuta carenza dei bambini abbandonati (non riconosciuti od orfani di entrambi i genitori) e quindi adottabili, e, allo stesso tempo, della maggior propensione all'adozione di minori stranieri, soprattutto del Terzo Mondo, che diffuse, purtroppo, forme manifeste ed occulte di un vero e proprio traffico di bambini, la legge sull'adozione speciale, già dalla metà degli anni Settanta, benché nata pochi anni prima, risultò già vecchia e non più rispondente alle nuove esigenze.

Risalgono, infatti, al 1977 i primi progetti di modifica della legge che diedero inizio ad un lungo *iter* parlamentare la cui conclusione, però, fu alquanto frettolosa, probabilmente per via dell'imminente scioglimento anticipato delle Camere che si coniugava con l'urgenza di riformare una legge ormai inattuale: così, in un clima di generale collaborazione, nacque la legge 4 maggio 1983, n. 184. Se anche mantenne i principi fondamentali dell'adozione speciale, ritoccandola in più punti, è noto a tutti quali fossero le principali caratteristiche innovatrici della nuova legge: lo snellimento procedurale, l'aumento dell'età dell'adottabile a diciotto anni, ma, soprattutto, l'introduzione di due nuovi istituti e cioè l'«affidamento familiare» e l'«adozione internazionale». Due grandi istituzioni, queste, volte a risolvere due grandi problemi (sconosciuti ed imprevedibili all'epoca della legge n. 431) di cui già si è accennato: le situazioni di «semiabbandono» che, non permettendo la pratica dell'adozione, lasciavano i minori in balia di una famiglia «assente» o di un istituto (o, se si preferisce illudersi chiamandoli in altro modo: case famiglia o comunità alloggio); e quello grave e non trascurabile del traffico di bambini stranieri.

Attualmente, la situazione del disagio minorile non è molto migliorata. Forse c'è maggiore sensibilità verso tali problematiche, ma gli istituti assistenziali continuano ad ospitare troppi minori che, purtroppo, non sono «formalmente» in stato di abbandono e, quindi, non possono essere adottabili.

Benché, ultimamente, da più parti vi siano state proposte di modifiche alla legge del 1983, ancora nulla è stato fatto per aiutare questi minori che versano in situazioni di «informale abbandono», non foss'altro per il rispetto di un diritto all'infanzia e alla famiglia.

(8) FADIGA L., *op cit.*, p. 46.

Sarebbe auspicabile, allora, prevedere forme di sostegno al nucleo familiare in difficoltà, al fine di prevenire affidamenti e adozioni determinate solo da ragioni economiche e ambientali superabili, anziché spendere, come accade, tante energie e denari in rette di istituto.

Sarebbe auspicabile, per un bambino di fatto abbandonato in istituto, dare sì la possibilità ai genitori naturali (si badi, ai genitori!) di una pausa di riflessione, ma che questa non si protragga per più di pochi mesi, poiché è sempre in gioco la vita futura di un minore il quale, come tutti i bambini, ha bisogno, e diritto, di crescere solo nell'ambito di una famiglia che lo desideri, lo accetti, lo rispetti e lo ami.

Sarebbe auspicabile, insomma, che ogni minore realizzi il suo sogno inconscio e sacrosanto di vivere la sua infanzia in situazioni affettive normali, serene e feconde per il suo completo sviluppo psicofisico.

Riguardo, poi, ai genitori adottivi, sarebbe auspicabile un programma di interventi di sostegno – e non di controllo, il che sarebbe controproducente – idoneo a superare potenziali problemi di inserimento del minore, soprattutto di quello straniero, per scongiurare, così, possibili fallimenti dell'adozione che, purtroppo, ancora si verificano troppo spesso.

Anche se si deve ammettere che, nel corso dei secoli, l'istituto dell'adozione si è andato via via evolvendo, arricchendosi sempre più di nuovi valori, non si può non riconoscere che ormai una modifica legislativa è quanto mai urgente e improrogabile: il minore «abbandonato» non può e non deve più aspettare!

BIBLIOGRAFIA

Atti della Commissione parlamentare chiamata a dare il proprio parere sul progetto del libro primo del codice civile, Roma, Senato, 1937.

Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari (Giustizia), Camera dei deputati, 1° dicembre 1965.

Codice civile preceduto dalle Relazioni Ministeriale e Senatoria, dalle Discussioni Parlamentari e dai Verbali della Commissione coordinatrice, a cura di GIANZANA S., I, *Relazioni*, Torino, Unione Tipografico-editoriale, 1887.

Enciclopedia del diritto, voce: «Adozione (nel diritto romano)», Varese, Giuffrè, 1958.

Enciclopedia giuridica Treccani, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, vol. I, 1988.

AA.VV., *Protagonista il minore*, a cura di D'Angelo, De Giorgi, Repetto, Roma, (Dossier) Adn Kronos Libri, 1984.

AZZACCONI M., *Diventare genitori adottivi*, in: «Famiglia e Minori», IV, 7, 1992.

DELL'ANTONIO A.M., *Le problematiche psicologiche dell'adozione nazionale ed internazionale*, Milano, Giuffrè, 1986.

CAMPAGNA L., *Famiglia legittima e famiglia adottiva*, Milano, Giuffrè, 1966.

MORO A.C., *L'adozione speciale*, Milano, Giuffrè, 1976.